

Deliberazione 256/2026/R/eel “Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell’attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 131/2023 e in merito a imprese con titolarità di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti” del 21 luglio 2026 - osservazioni CSEA

Con la presente la CSEA intende sottoporre all’attenzione dell’Autorità le proprie osservazioni in merito Deliberazione 256/2026/R/eel *“Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell’attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 131/2023 e in merito a imprese con titolarità di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti”* ai sensi di quanto previsto dal 6 della medesima deliberazione, riguardante le modalità applicative delle disposizioni introdotte dal provvedimento.

Osservazioni generali

Ampliamento e natura delle attività istruttorie: le disposizioni di cui ai commi dal 9.11 al 9.16 attribuiscono alla CSEA attività istruttorie e valutative ulteriori rispetto a quelle ordinariamente svolte nell’ambito della gestione delle attività della CSEA. In particolare, la CSEA sarebbe chiamata a esaminare la configurazione dell’unità di consumo, verificare sistemi di misura e modalità di ripartizione dei consumi, valutare la documentazione relativa ai rapporti tra i diversi soggetti presenti sotto il medesimo POD e determinare l’agevolazione spettante tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti ospitati. Si tratta di attività che presentano rilevanti profili tecnico-regolatori e che, in assenza di criteri e fattispecie preventivamente definiti, richiedono valutazioni caso per caso, con conseguente significativo incremento della complessità e dei tempi delle istruttorie.

Assenza di una tipizzazione delle configurazioni: la disciplina fa riferimento in termini generali alle “configurazioni con sottomisura”, senza individuare e disciplinare le diverse fattispecie che possono ricadere in tale categoria. L’elevata eterogeneità delle configurazioni aziendali rende quindi necessario che CSEA sviluppi, nell’ambito delle singole istruttorie, criteri interpretativi e operativi per fattispecie anche molto diverse tra loro. Tale situazione rende più difficile assicurare uniformità di trattamento per casi analoghi e prevedibilità dell’esito istruttorio e aumenta il rischio di contestazioni da parte delle imprese.

Criteri di calcolo e competenze regolatorie: la previsione che CSEA definisca i criteri di calcolo specifici per ciascuna configurazione, senza che siano previamente stabiliti dall’Autorità metodologia, principi e limiti applicativi, trasferisce alla CSEA una responsabilità valutativa di particolare rilievo. Considerata la necessità di garantire omogeneità, trasparenza e parità di trattamento, si ritiene opportuno che ARERA definisca preventivamente i principi e i criteri generali cui attenersi, lasciando alla CSEA la relativa applicazione istruttoria ai singoli casi. Ciò consentirebbe altresì di evitare che attività aventi natura sostanzialmente regolatoria siano definite caso per caso nell’ambito delle singole istruttorie.

Profili procedimentali e rischio di contenzioso: la complessità e la prevedibile numerosità delle verifiche richieste, unitamente all'assenza di fattispecie tipizzate e di criteri applicativi predeterminati, nonché la inadeguata disponibilità di risorse da dedicare a questa nuova e *labour intensive* attività, renderebbero oggettivamente impossibile per CSEA la conclusione delle istruttorie in tempi coerenti con la disciplina del procedimento amministrativo. Tale criticità assume particolare rilievo considerato che l'attribuzione provvisoria della classe 0 e la successiva determinazione dell'agevolazione possono produrre effetti economici diretti per le imprese. Si ritiene pertanto necessario che siano chiaramente disciplinati i criteri per la valutazione della completezza e verificabilità delle informazioni e gli effetti del mancato rispetto dei termini, così da ridurre il rischio di contenzioso amministrativo.

Esigenze di coordinamento informativo: l'attuazione delle nuove disposizioni richiede inoltre un adeguato coordinamento tra le informazioni acquisite da CSEA, quelle rese disponibili dai distributori e quelle presenti nel SII. La verifica di congruenza prevista dal comma 9.16, lett. a), nonché l'inserimento dell'impresa nell'elenco definitivo senza trasmissione di variazioni al SII previsto dalla successiva lett. c), rendono necessario assicurare coerenza e tracciabilità delle diverse basi dati e delle versioni dell'Elenco, evitando disallineamenti che potrebbero riflettersi sui soggetti della filiera e sulla gestione delle agevolazioni.

Tempi di sviluppo informatico: per acquisire e gestire la casistica di imprese che presentino "configurazioni con sottomisura", la CSEA dovrà sviluppare: (i) nuovi campi per l'acquisizione dell'informazione ai fini dell'accesso al meccanismo agevolativo relativo all'annualità n-2 nel proprio Portale Energivori; (ii) una nuova sezione nel Portale per l'acquisizione della documentazione della "configurazione con sottomisura" relativa all'annualità n-2; (iii) una nuova sezione per la raccolta della documentazione della configurazione relativa all'annualità n; (iv) un nuovo algoritmo di calcolo per tenere conto dei prelievi effettuati all'interno di tali configurazioni; (v) una nuova sezione per l'acquisizione dell'informazione relativa ai POD sui quali insistono punti di ricarica per veicoli elettrici.

Si stimano tempi di sviluppo complessivi pari ad almeno 12 mesi.

Coordinamento con il procedimento di consultazione di cui alla deliberazione 223/2026/R/eel

Si evidenzia, inoltre, che le disposizioni oggetto della presente deliberazione si inseriscono in un quadro regolatorio interessato dal procedimento di consultazione avviato con la deliberazione 223/2026/R/eel. Considerata la possibile interrelazione tra le tematiche oggetto dei due procedimenti, si ritiene opportuno assicurarne il necessario coordinamento, anche al fine di evitare sovrapposizioni o disallineamenti nella definizione della disciplina applicabile e nei relativi adempimenti posti a carico di CSEA.

Osservazioni puntuali

1. Punto 3, comma 9.11: CSEA, nell'annualità n-1, per l'annualità di agevolazione n, acquisisce le informazioni e la documentazione relative alla "configurazione con sottomisura" riferite all'annualità n-2.

L'assenza di uno schema standard di relazione tecnica, in un contesto caratterizzato da elevata eterogeneità delle configurazioni aziendali, comporta la necessità di effettuare valutazioni tecnico-regolatorie sulla corretta individuazione dell'unità di consumo e quindi di verificare documentazione catastale, contratti, planimetrie, sistemi di misura e rapporti contrattuali privati, con un significativo ampliamento dell'ambito delle ordinarie attività istruttorie di CSEA.

2. punto 3, comma 9.12, decadenza dalle agevolazioni in caso di omessa o incompleta comunicazione.

Si ritiene necessario disciplinare le modalità di contraddittorio procedimentale preliminare all'eventuale adozione della decadenza, nonché definire criteri oggettivi per qualificare le informazioni come "incomplete", "non verificabili" o "non veritiere", anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8.12 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, al fine di garantire uniformità di trattamento e ridurre il rischio di contenzioso amministrativo.

3. punto 3, comma 9.13, "CSEA aggiorna l'elenco attribuendo all'impresa classe 0 nelle more della conclusione dell'istruttoria".

La disposizione prevede l'attribuzione della classe 0 in via provvisoria, nelle more della conclusione dell'istruttoria.

La successiva disciplina di cui ai commi 9.15 e 9.16 prevede tuttavia che, entro l'anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni, CSEA acquisisca dall'impresa i dati effettivi e la documentazione probatoria necessari per la determinazione dell'agevolazione spettante e proceda, all'esito dell'istruttoria, all'inserimento dell'impresa nell'Elenco definitivo con la corretta classe di agevolazione.

Si rileva, pertanto, l'esigenza di chiarire la natura e la durata dell'istruttoria richiamata dal comma 9.13, nonché il rapporto tra la fase di attribuzione provvisoria della classe 0 e la successiva fase di determinazione definitiva dell'agevolazione.

Sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della disciplina sui "clienti nascosti" si ribadisce la complessità intrinseca dell'istruttoria, determinata dall'eterogeneità delle configurazioni aziendali e dall'assenza di fattispecie tipizzate cui riferirsi e il conseguente onere degli ulteriori adempimenti sulle risorse attualmente nella disponibilità di CSEA. Tali elementi incideranno senza dubbio sulla tempestività e sulla prevedibilità dell'azione amministrativa, determinando una situazione di prolungata incertezza in ordine alla classe di agevolazione effettivamente spettante e ai relativi effetti economici, con conseguente incremento del rischio di istanze di riesame, contestazioni e contenzioso amministrativo.

4. punto 3, comma 9.14, "la CSEA provvede a definire i criteri di calcolo specifici per ciascuna configurazione"

Si demanda direttamente a CSEA la definizione dei criteri di calcolo, senza indicarne metodologia, principi o limiti con il rischio di creare una disomogeneità di trattamento tra configurazioni analoghe.

Si ritiene necessario che siano elaborati criteri generali, pubblici e preventivamente definiti, in grado di garantire trasparenza e parità di trattamento; tale definizione, per il carattere generale e astratto dei criteri da individuare, appare opportuno sia effettuata dall'Autorità nell'ambito della disciplina regolatoria, anche al fine di contenere il rischio di contestazioni da parte delle imprese.

5. punto 3, comma 9.15, acquisizione dei dati di consumo effettivi e della documentazione probatoria.

Il riferimento all'annualità di agevolazione n comporta l'acquisizione di informazioni e documentazione ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 9.11, riferite a una diversa annualità. Ciò determina la necessità di acquisire e verificare, in momenti distinti, la documentazione relativa alla configurazione e successivamente i dati effettivi di consumo dell'anno di agevolazione, con conseguente ulteriore aggravio dell'attività istruttoria e della mole di dati da gestire (consumi mensili, potenze e dati dei misuratori), oltreché la necessità di sviluppare nuove sezioni e nuove funzionalità del Portale. Si ritiene, inoltre, necessario definire i termini entro i quali l'impresa è tenuta a trasmettere le ulteriori informazioni e la relativa documentazione, nonché gli effetti conseguenti alla mancata o incompleta trasmissione delle stesse, anche ai fini della successiva determinazione dell'agevolazione spettante.

6. punto 3, comma 9.16 lett. b), Calcolo dell'agevolazione considerando i soggetti ospitati. Mancano criteri regolatori per attribuire correttamente i consumi ai diversi soggetti e per determinare, in modo uniforme, la quota di consumi riferibile all'impresa beneficiaria.

7. punto 3, comma 9.16 lett. c), Inserimento nell'elenco definitivo senza aggiornare il SII. Tale previsione introduce una deroga al processo ordinario attraverso il quale le imprese beneficiano dell'agevolazione, in quanto, per le configurazioni che non presentano "soggetti ospitati", l'agevolazione è riconosciuta attraverso i processi di fatturazione dei soggetti della filiera elettrica, sulla base delle informazioni disponibili nell'Elenco/SII. Si ritiene, pertanto, opportuno definire con maggiore chiarezza le modalità applicative per il riconoscimento dell'agevolazione all'impresa, tenendo conto che l'accesso al meccanismo agevolativo è valutato sulla base di una situazione *ex ante*, mentre la determinazione dell'effettiva agevolazione spettante avviene *ex post*, sulla base della situazione effettivamente riscontrata nell'anno di agevolazione.

La previsione di non trasmettere al SII integrazioni o variazioni dell'Elenco a seguito della determinazione definitiva della classe di agevolazione può inoltre determinare un disallineamento tra l'Elenco CSEA e le informazioni disponibili nel SII e utilizzate dagli operatori della filiera, rendendo più complessa la gestione delle successive versioni dell'Elenco e degli eventuali effetti economici derivanti dalla determinazione definitiva dell'agevolazione.

In ogni caso, l'introduzione di tale nuova configurazione richiede importanti sviluppi dei sistemi informativi e dei processi di gestione dell'agevolazione, al fine di consentire a CSEA di gestire correttamente le diverse fasi di attribuzione della classe di agevolazione e determinazione definitiva del beneficio, nonché i relativi flussi informativi.

8. punto 3, comma 9.16 lett. d), conguaglio diretto nei confronti dell'impresa
Necessità di implementare nuovi processi amministrativi e contabili, nonché procedure per la gestione di eventuali recuperi, compensazioni e interessi.
9. punto 5 “di dare mandato a CSEA di apportare al Portale, in via urgente, le modifiche necessarie per rilevare la presenza per l'anno di agevolazione di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD agevolato.”
Ai fini dell'accesso al meccanismo agevolativo per l'anno n, nell'annualità n-1 CSEA richiede, tra le altre informazioni, i dati di consumo relativi all'annualità n-2. Non risulta pertanto possibile acquisire, nell'ambito dell'istanza di accesso e mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, un'informazione riferita alla presenza di punti di ricarica per veicoli elettrici nell'anno n, trattandosi di un dato relativo a un periodo futuro rispetto alla data di presentazione dell'istanza. Si rende pertanto necessario chiarire le modalità e la tempistica di acquisizione di tale informazione, che non può essere oggetto di una dichiarazione riferita a un periodo non ancora maturato.